



Avviso n. 1/2010

**SICUREZZA SUL LAVORO
E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

1 Finalità

Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un'associazione costituita da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese.

Con l'Avviso n. 1/2010 Fondimpresa intende finanziare, attraverso le risorse trasferite al Fondo dall'INPS, la realizzazione di Piani formativi condivisi tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa, rivolti alla formazione per l'innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori e delle lavoratrici delle imprese aderenti a Fondimpresa, ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, nonché dell'art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di Fondimpresa.

Al finanziamento di ciascun Piano concorrono, con le modalità indicate nel successivo art. 9, le risorse del "conto formazione" delle aziende aderenti beneficiarie (art. 6, comma 2, lettera a), del Regolamento del Fondo), in relazione alle ore di partecipazione dei loro dipendenti alle azioni formative svolte.

I Piani formativi devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria (settore).

In caso di accordi settoriali o territoriali, le aziende che, per appartenenza al settore o per localizzazione territoriale, si identificano nelle linee di intervento e nelle attività formative definite nel Piano formativo condiviso con l'accordo, possono aderire al Piano direttamente, fornendo con apposito incontro l'informazione alla rappresentanza sindacale aziendale, laddove sia costituita, sulle linee dello stesso Piano cui intendono aderire con indicazione delle relative modalità attuative.

Nel caso in cui le imprese partecipanti al Piano non appartengano al territorio o al settore le cui rappresentanze hanno sottoscritto l'accordo, la condivisione del Piano deve avvenire con specifico accordo tra rappresentanze delle parti sociali riconducibili ai soci di Fondimpresa.

2 Ambito di riferimento

Il finanziamento di Fondimpresa è finalizzato alla realizzazione dei Piani formativi in ambiti aziendali, territoriali e settoriali, anche multi regionali.

Il Piano formativo, promosso sulla base di accordi fra le parti sociali, deve in ogni caso assicurare logiche unitarie nella strategia e nella gestione delle azioni e riguardare una o più aree tematiche evidenziate nel successivo art. 3.

3 Tipologie ed aree tematiche

I Piani formativi possono riguardare esclusivamente le seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma integrata:

a. Salute e Sicurezza	Interventi formativi finalizzati all'incremento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in una logica di sistema, e al miglioramento dei livelli di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali.
-----------------------	---

b. Gestione ambientale e sicurezza	Azioni formative inerenti ad aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, direttamente connessi al Sistema di Gestione Ambientale.
c. Sistemi di gestione integrati	Sviluppo delle competenze in materia di sicurezza e di tutela della salute nell'ambito di interventi per l'introduzione di sistemi di gestione della sicurezza o di sistemi di gestione integrata qualità, ambiente, sicurezza.

4 Durata dei Piani Formativi

Tutte le azioni relative a ciascun Piano formativo devono concludersi entro 11 (undici) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa, con l'obbligo di portare a termine tutte le attività di erogazione della formazione entro 10 (dieci) mesi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione di finanziamento del Piano.

Fondimpresa si riserva in ogni caso di valutare eventuali richieste di proroga del predetto termine, compatibilmente con le proprie esigenze operative e con la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, senza che ciò costituisca in alcun modo affidamento sull'ottenimento della proroga richiesta.

5 Oggetto

Un Piano formativo si identifica in un piano organico di azioni, nel quale devono essere previste:

1) Attività preparatorie, di accompagnamento e attività non formative.

In questo ambito possono essere sviluppate le seguenti tipologie di intervento, rivolte alle imprese aderenti a Fondimpresa che manifestano l'interesse a partecipare al Piano, sia inizialmente che nel corso della sua esecuzione:

a) Attività preparatorie e di accompagnamento

- I. analisi della domanda;
- II. diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi delle aziende beneficiarie, in coerenza con il documento di valutazione dei rischi;
- III. definizione di competenze critiche o emergenti;
- IV. predisposizione di programmi operativi per la formazione del personale delle imprese beneficiarie, a livello aziendale o interaziendale, territoriale o settoriale, sulle tematiche della salute e sicurezza;
- V. definizione di metodologie e modelli di formazione continua in materia di salute e sicurezza;
- VI. altre attività propedeutiche e di accompagnamento alla formazione.

b) Attività non formative

- I. progettazione delle attività del Piano;
- II. promozione delle attività e delle azioni del Piano;
- III. individuazione, selezione ed orientamento dei partecipanti;

- IV. monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano;
- V. diffusione e trasferimento dei risultati;
- VI. altre attività idonee a garantire la migliore riuscita delle azioni formative.

Le attività preparatorie e di accompagnamento e le attività non formative possono riguardare l'individuazione di *panel* di destinatari dell'intervento, significativi e rappresentativi dei fattori di rischio dei diversi settori produttivi considerati, nonché il monitoraggio *in itinere* e la valutazione *ex post* per la messa a punto e la definizione di metodi, strumenti e procedure replicabili in altri interventi.

- 2) *Attività di erogazione della formazione*, sulla base delle modalità definite nel Piano presentato a Fondimpresa e nella progettazione di dettaglio successiva al suo finanziamento.

Le modalità di erogazione della formazione ammissibili sono:

Aula	Sessioni di formazione in ambiente strutturato (interno o esterno all'impresa).
Seminari	Organizzazione di seminari o partecipazione a seminari o ad eventi di aggiornamento e scambio professionale, aziendali, interaziendali o esterni all'azienda.
<i>Action learning</i>	Sessioni di apprendimento programmate centrate sui processi di lavoro.
Formazione a distanza (FAD)	Attività di formazione a distanza "on line" (FADoL) o di autoformazione assistita anche da prodotti FAD.
Affiancamento	Attività formative rivolte al miglioramento delle competenze e dei comportamenti in situazione di lavoro nel rispetto della prevenzione, protezione e tutela della salute e sicurezza, mediante affiancamento da parte di persone in possesso di maggiore esperienza.
<i>Training on the job</i>	Attività formative pianificate e organizzate per favorire l'acquisizione di competenze operative sul luogo di lavoro in relazione alla prevenzione, protezione e tutela della salute e sicurezza, insegnando ad utilizzare gli strumenti di lavoro (tramite esperienza pratica, laboratori, etc), anche attraverso nuovi metodi di apprendimento.
<i>Coaching</i>	Attività formative programmate, con il supporto di un <i>coach</i> , per sviluppare ed ottimizzare le competenze in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e sicurezza e le caratteristiche personali necessarie a mettere in atto una <i>performance</i> efficace, in relazione agli obiettivi assegnati al lavoratore.

Le attività di *FAD*, affiancamento, *training on the job*, *coaching*, non possono assorbire più del 40% del tempo di formazione del Piano, a meno che il maggiore utilizzo non sia adeguatamente motivato in relazione alla natura delle azioni ed alla tipologia di destinatari.

In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione della formazione.

Le azioni formative devono avere una durata non inferiore alle 8 ore e non superiore alle 80 ore.

Azioni formative di durata inferiore alle 8 ore o superiore alle 80 ore possono essere contemplate solo se giustificate nel Piano formativo e previste dal relativo accordo fra le Parti Sociali o se ritenute necessarie e validate dal Comitato Paritetico di Pilotaggio.

I Soggetti Attuatori dei Piani sono tenuti a mettere a disposizione, su richiesta di Fondimpresa, ogni materiale realizzato nell'ambito delle attività del Piano finanziato, consentendo espressamente che il Fondo lo utilizzi per altre attività formative a vantaggio delle aziende aderenti.

6 Priorità

Fondimpresa intende dare priorità ai seguenti elementi, che devono risultare dal Piano formativo e dalle lettere di manifestazione di interesse delle aziende aderenti ad esso allegate:

- I) Presenza di lavoratori maggiormente soggetti al rischio di infortunio sul lavoro: lavoratori non italiani, lavoratori di età inferiore a 32 anni, lavoratori assunti da meno di 12 mesi.
- II) Presenza, in misura superiore al 30%, di aziende appartenenti ai settori di attività economica con maggiore frequenza infortunistica: lavorazione metalli, lavorazione di minerali non metalliferi, legno e prodotti in legno, costruzioni, estrazione di minerali, articoli in gomma e materie plastiche, fabbricazione mezzi di trasporto, trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, macchine ed apparecchi meccanici.
- III) Presenza, in misura superiore al 30%, di lavoratori provenienti da imprese aderenti con meno di 150 dipendenti.
- IV) Presenza di iniziative che coinvolgano in modo significativo lavoratrici donne.
- V) Presenza di percorsi di sviluppo integrato delle competenze gestionali, di processo e comportamentali in materia di tutela della salute e prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro.
- VI) Presenza di obiettivi e di interventi volti a:
 - promuovere l'assunzione di comportamenti adeguati nell'ambito di una corretta e sistemica gestione della salute e sicurezza in azienda;
 - favorire l'analisi degli infortuni accaduti e degli infortuni mancati, per la conseguente progettazione della formazione dei lavoratori;
 - promuovere la comunicazione aziendale finalizzata a favorire l'assunzione di un ruolo attivo da parte dei lavoratori;
 - promuovere la progettazione, la realizzazione e l'utilizzo di materiali informativi e di supporto alla formazione, privilegiando la multimedialità, con un linguaggio positivo e basato sull'esperienza.
- VII) Condivisione del Piano formativo a livello territoriale nonché a livello delle categorie competenti.

- VIII) Cantierabilità del Piano, con particolare riferimento alla presenza di lettere di manifestazione di interesse di imprese già aderenti a Fondimpresa indicanti un numero di lavoratori destinatari delle azioni formative superiore al 60% del totale dei lavoratori coinvolti.
- IX) Coinvolgimento nel Piano, per le azioni formative sulle competenze tecniche, di Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore.

7 Comitato paritetico di Pilotaggio

I firmatari dell'accordo corrispondente al Piano formativo devono nominare, prima della presentazione del medesimo Piano, un Comitato di Pilotaggio con propri esponenti in modo che esso sia composto pariteticamente dalle parti datoriale e sindacale. Il Comitato ha funzioni di validazione delle attività del Piano condiviso e finanziato e di sue eventuali modifiche nella progettazione di dettaglio, nonché di indirizzo attuativo e di supervisione. Inoltre, detto Comitato fornisce a Fondimpresa le informazioni a supporto dell'avvenuta formazione in coerenza con il Piano condiviso e con le sue eventuali modificazioni.

Il Comitato deve definire proprie modalità di funzionamento orientate a garantire snellezza ed efficacia dei lavori, che devono iniziare prima dell'avvio delle attività del Piano.

8 Destinatari

Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori, occupati in imprese che hanno aderito a Fondimpresa prima dell'avvio dell'azione formativa alla quale partecipano, per i quali esista l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978.

Ai fini della partecipazione alle azioni formative del Piano l'adesione deve essere stata perfezionata con la ricezione da parte dell'INPS del modello di denuncia contributiva nel quale l'azienda ha effettuato l'iscrizione al Fondo.

Tra i destinatari del Piano sono inclusi i lavoratori con contratti di inserimento o reinserimento, i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di solidarietà e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio, a condizione che l'impresa di appartenenza assicuri la quota di co-finanziamento, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto.

Fondimpresa fornisce, su richiesta dei soggetti interessati, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica avviso1_2010@fondimpresa.it, l'elenco delle aziende aderenti al Fondo aggiornato sulla base dei dati forniti dall'INPS.

9 Finanziamento dei Piani

Le risorse destinate al finanziamento dei Piani formativi, a valere sui fondi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento ("conto di sistema"), sono complessivamente pari ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni), così suddivisi:

- euro 6.000.000,00 (seimilioni) per il finanziamento dei Piani formativi presentati nei termini della prima scadenza prevista;
- euro 6.000.000,00 (seimilioni) per il finanziamento dei Piani formativi presentati nei termini della seconda scadenza prevista.

In relazione a ciascuna scadenza di presentazione delle domande di finanziamento ed alle relative graduatorie, Fondimpresa si riserva le seguenti facoltà:

- di destinare eventuali residui sulle risorse complessivamente stanziare per la prima scadenza ad incremento dello stanziamento destinato alla seconda scadenza;
- di incrementare, sia per la prima che per la seconda scadenza, le risorse stanziare per estendere il finanziamento a Piani utilmente collocati in graduatoria, previa verifica del permanere delle condizioni di realizzabilità del Piano formativo.

Ciascun Piano formativo deve prevedere, a pena di inammissibilità, un finanziamento di Fondimpresa non inferiore ad euro 70.000,00 (settantamila) e non superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila).

Fondimpresa si riserva la facoltà di ridurre il finanziamento richiesto con riferimento ad uno o più elementi del Piano formativo presentato dal Soggetto Proponente.

Fondimpresa si riserva altresì la facoltà di riproporzionare gli importi richiesti per Piano.

Al finanziamento di ciascun Piano concorrono le risorse del “conto formazione” delle aziende aderenti beneficiarie (art. 6, comma 2, lettera a, del Regolamento del Fondo), in relazione alle ore di partecipazione dei loro dipendenti alle azioni formative svolte.

L’apporto di ciascun “conto formazione” aziendale è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti su tutte le matricole INPS del conto aziendale alla data di rendicontazione del Piano, nella misura del 30% del finanziamento complessivo di cui l’impresa titolare ha usufruito nel Piano, in rapporto alle ore di formazione svolte dai propri dipendenti, come risultante dalla “dichiarazione riepilogativa dell’intensità degli aiuti e del cofinanziamento delle aziende” prodotta dal Soggetto Attuatore del Piano con il rendiconto finale.

Nella lettera di manifestazione di interesse al Piano formativo (Allegato n. 5 dell’Avviso) o nella dichiarazione resa dall’impresa beneficiaria che sia anche Soggetto Proponente del Piano (Allegato n. 6 dell’Avviso), ciascuna azienda aderente beneficiaria della formazione conferisce a Fondimpresa l’autorizzazione all’addebito a consuntivo della suddetta quota sul “conto formazione” di cui è titolare presso il Fondo.

Le somme provenienti dal “conto formazione” delle aziende beneficiarie dei Piani saranno destinate da Fondimpresa, a parziale reintegro dei finanziamenti concessi sull’Avviso, alle risorse del “conto di sistema” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento del Fondo.

10 Modalità di erogazione dei finanziamenti

L’erogazione del finanziamento concesso avviene con le seguenti modalità:

- un anticipo fino al 70% dell’importo del finanziamento, da richiedere entro 90 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento. L’anticipo è erogato, a condizione che siano state formalizzate le condizioni di finanziamento ed avviate le attività formative del Piano, secondo quanto richiesto nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” (Allegato n. 8 dell’Avviso), entro 20 giorni dalla presentazione di una fideiussione bancaria o di compagnia assicurativa, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato n. 3 dell’Avviso, a copertura dell’intera somma anticipata;
- il saldo dell’importo del finanziamento concesso, se dovuto, entro 60 giorni dall’approvazione della rendicontazione finale da parte di Fondimpresa.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nelle “Condizioni generali per il finanziamento”, Allegato n. 3 dell’Avviso, al cui rispetto è subordinata l’effettuazione dei pagamenti da parte di Fondimpresa.

11 Costi ammissibili

Ciascun Piano deve rispettare un parametro di costo massimo, al netto del costo dei partecipanti alla formazione, pari a 165,00 (centosessantacinque) euro per ora di corso svolta.

I costi ammissibili nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano comprendono le seguenti spese, articolate in macrovoci e dettagliate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, Allegato n. 8 dell’Avviso:

A - erogazione della formazione, per docenti, tutor, coordinatori didattici, relativi viaggi e trasferte, aule ed attrezzature didattiche, certificazione delle competenze, materiali didattici e di consumo, ivi compresi materiali, forniture e servizi direttamente connessi all’erogazione della formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel Piano;

B - partecipanti alla formazione, per retribuzioni ed oneri del personale nelle ore di formazione, coperture assicurative obbligatorie per legge, viaggi e trasferte dei dipendenti in servizio che partecipano alla formazione;

C - attività preparatorie e di accompagnamento (voce C1) ed attività non formative (voce C2), per personale ed esperti, viaggi e trasferte, materiali di consumo e forniture. Tali costi sono riferiti direttamente alle attività previste al punto 1 del precedente articolo 5, rispettivamente lettere a) e b).

D - gestione del Piano, per costi diretti (D1) e costi indiretti (D2) relativi a coordinamento generale, gestione amministrativa e generale del Piano.

E – lavoratori sospesi, per eventuali rimborsi spese forfettari (E1) ed altre spese di copertura assicurativa (E2), riferiti ai lavoratori in cassa integrazione, anche in deroga, o con contratti di solidarietà, che partecipano alla formazione nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, secondo modalità definite tra le parti sociali che hanno condiviso il Piano o nell'ambito del Comitato paritetico di Pilotaggio.

I costi della “macrovoce *B - partecipanti alla formazione*” possono costituire esclusivamente quota di co-finanziamento delle imprese al Piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di Stato prescelto, e devono essere rendicontati e certificati dalle aziende beneficiarie.

Il costo della macrovoce C non può superare il 15% del valore complessivo del Piano formativo.

Il costo della macrovoce D non può superare il 10% del valore complessivo del Piano formativo. Fermo restando il rispetto del predetto massimale del 10% per la macrovoce D, i costi indiretti della voce D2 possono essere imputati su base forfettaria fino ad un massimo del 20% delle spese dirette (somma delle voci A, C, D1, E1, E2).

L’applicazione del suddetto regime forfettario è subordinata all’effettuazione dell’opzione per tale regime nel preventivo finanziario riportato nel “Formulario di presentazione del Piano formativo”.

Le condizioni da rispettare per l’ammissibilità e il riconoscimento dei costi sostenuti per l’esecuzione del Piano formativo sono disciplinate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, Allegato n. 8 dell’Avviso.

12 Regime di aiuti

I finanziamenti oggetto dell'Avviso, al netto dell'apporto del "conto formazione" di ciascuna azienda beneficiaria, che costituisce mera restituzione dei versamenti effettuati al Fondo da ciascuna impresa aderente, sono soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, ed in particolare ai seguenti regolamenti:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e pubblicato sulla G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008 - Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (RGEC) - che disciplina, tra l'altro, il regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 31 dicembre 2013.

L'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 800/2008 è esclusa per i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; è altresì esclusa per le imprese in difficoltà, come definite nel paragrafo 7 dell'art. 1 del medesimo Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella Comunicazione pubblicata sulla G.U.U.E. C 244 dell'1.10.2004.

Alle aziende aderenti al Fondo che hanno effettuato l'opzione per il Reg. CE n. 800/2008, ai fini della determinazione della intensità massima di finanziamento per loro ammissibile, e della conseguente quota di cofinanziamento privato da rendicontare nel Piano, si applica esclusivamente la definizione delle categorie di imprese adottata dalla Commissione Europea e allegata al Regolamento (GUUE L 214 del 9 agosto 2008). L'opzione per il Regolamento (CE) n. 800/2008 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina dei costi ammissibili in un progetto di aiuti alla formazione.

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28.12.2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE sugli aiuti d'importanza minore "*de minimis*", con scadenza al 31 dicembre 2013.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il Regolamento (CE) n. 1998/2006 il Soggetto Attuatore deve verificare che l'impresa rilasci apposita dichiarazione attestante che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione del regime "*de minimis*". Tale dichiarazione deve altresì indicare tutti i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Sono escluse dal regime di aiuti "*de minimis*" le imprese in difficoltà, come definite nel paragrafo 7 dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella Comunicazione pubblicata sulla G.U.U.E. C 244 dell'1.10.2004.

- Regime temporaneo di aiuti di importo limitato ex art. 3 della Direttiva emanata con il DPCM del 3 giugno 2009 (GURI n. 131 del 9-06-2009), che definisce un unico quadro di riferimento nazionale degli interventi di aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea (2009/C16/01) - *Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica* - pubblicata sulla G.U.U.E. del 22 gennaio 2009, e modificata con comunicazioni del 25 febbraio 2009 e del 28 ottobre 2009.

Con DD 248/segr/2009 del 30 luglio 2009 il Ministero del Lavoro ha disposto che i Fondi interprofessionali che operano sulla base del Regolamento (CE) n. 800/08 e del

Regolamento (CE) n. 1998/06 (*de minimis*) applicheranno, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 3 del DPCM 03 giugno 2009, a partire dalla data di entrata in vigore.

Tale regime temporaneo prevede la concessione di aiuti solo fino al 31.12.2010, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea.

L'azienda aderente che opta per la sua applicazione nell'ambito dell'Avviso è tenuta al rispetto di tutte le condizioni previste nel richiamato DPCM e nella citata Comunicazione della Commissione Europea, con particolare riferimento al limite massimo dell'aiuto, alle condizioni che regolano la sua concessione e il suo cumulo con altri finanziamenti, nonché all'esclusione per le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, oltre che per le imprese che alla data del 30 giugno 2008 versavano in difficoltà, come definite nel paragrafo 7 dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella Comunicazione pubblicata sulla G.U.U.E. C 244 dell'1.10.2004.

Ciascuna impresa aderente che opta per tale regime di aiuti temporaneo deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i contributi ricevuti in regime "de minimis" a partire dal 1° gennaio 2008, nonché eventuali aiuti ricevuti ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009.

Le imprese beneficiarie della formazione nei piani finanziati con l'Avviso devono optare espressamente per il regolamento da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza. L'opzione deve essere effettuata dalle aziende beneficiarie prima dell'avvio delle attività formative cui partecipano con propri dipendenti, nella lettera di manifestazione di interesse al Piano formativo (Allegato 5 dell'Avviso), ovvero nella dichiarazione resa dall'impresa beneficiaria della formazione che sia anche Soggetto Proponente del Piano (Allegato 6 dell'Avviso).

Il Soggetto Attuatore è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste nei regolamenti prescelti dalle imprese beneficiarie, e in particolare della verifica che i contributi non siano cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato UE, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel regolamento applicabile.

Gli obblighi dei Soggetti Attuatori sono specificati nelle "Condizioni generali per il finanziamento", Allegato n. 3 dell'Avviso.

13 Soggetti Proponenti

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi:

- a) le imprese beneficiarie dell'attività di formazione oggetto della presente procedura per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- b) gli enti di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
- c) gli enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000, settore EA 37, per le sedi di svolgimento delle attività formative;
- d) le Università pubbliche e private riconosciute;

- e) gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;
- f) altri soggetti, pubblici o privati, legittimati a svolgere le attività oggetto della presente procedura.

Ciascun Soggetto può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in Associazione Temporanea, costituita o da costituire, o Consorzio costituito o da costituire.

Ciascun Soggetto Proponente, singolarmente o in raggruppamento, può presentare domanda di finanziamento sull'Avviso per un numero massimo di cinque Piani formativi, indipendentemente dal loro valore e dalla scadenza di presentazione delle domande.

I Piani presentati in eccedenza rispetto al numero massimo consentito sono esclusi dalla procedura. Si tiene conto, a tal fine, dell'ordine di presentazione dei Piani quale risultante dal protocollo di Fondimpresa e dalla scadenza di presentazione della domanda.

Fondimpresa si riserva, sulla base delle proprie valutazioni discrezionali, di escludere dal finanziamento i Piani formativi presentati da Soggetti che si siano resi gravemente inadempienti nei confronti del Fondo nell'ambito dei precedenti Avvisi. Rientrano tra le gravi inadempienze il mancato avvio delle attività formative nei termini prescritti o la mancata presentazione della documentazione completa di rendiconto, in relazione a Piani finanziati con gli Avvisi precedenti.

Le organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali non possono essere Soggetti Proponenti, singolarmente o in raggruppamento, a meno che non sussistano tutte le seguenti condizioni: non abbiano sottoscritto l'accordo di condivisione del Piano; nessuno dei soggetti che hanno cariche all'interno delle predette organizzazioni abbia firmato l'accordo di condivisione del piano e sia stato nominato componente del Comitato Paritetico di Pilotaggio del Piano; siano enti in possesso dei requisiti di accreditamento e di certificazione di cui alla precedente lettera c).

Il Soggetto Proponente è abilitato allo svolgimento delle attività formative del Piano esclusivamente nella regione o provincia autonoma in cui ha l'accreditamento regionale o è in possesso di una sede operativa certificata in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000, settore EA 37, come da dichiarazione di cui al successivo art. 14, punto 6. Tali requisiti non sono richiesti: per le Università pubbliche e private riconosciute; per gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore aventi sede nella regione o provincia autonoma di realizzazione del Piano; per i soggetti di cui alla precedente lettera f), se in possesso della specifica esperienza formativa sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestata nella dichiarazione richiesta dall'art. 14, punto 6; per le aziende proponenti che realizzano le attività formative del Piano presso la propria sede ed esclusivamente per i propri dipendenti.

Il Soggetto Proponente deve quindi chiaramente evidenziare nel Piano formativo presentato i soggetti che erogano la formazione in ciascuna regione o provincia autonoma, nel rispetto delle predette condizioni.

Il Soggetto Proponente deve svolgere direttamente le attività del Piano, fatte salve eventuali deleghe o affidamenti a partner qualificati preventivamente autorizzati da Fondimpresa, con le modalità previste nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo".

In ogni caso, eventuali deleghe non possono superare il limite massimo del 30% del costo complessivo del Piano formativo, a preventivo e a consuntivo. L'importo degli affidamenti a soggetti delegati e ad organismi partner operanti secondo le condizioni previste nelle "Linee

Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, non può superare il 40% del costo complessivo del Piano, a preventivo e a consuntivo.

I limiti ai valori delle deleghe e dei partenariati non si applicano nell’ipotesi in cui il Soggetto Attuatore sia costituito esclusivamente da imprese beneficiarie della formazione che realizzano le attività formative esclusivamente per i propri dipendenti, in veste di attuatori o partner.

In nessun caso sono ammesse deleghe inerenti le attività di coordinamento e gestione del Piano formativo.

14 Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento

Le domande di finanziamento devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro le seguenti due scadenze:

- 1) entro le ore 13.00 del 29 marzo 2010;
- 2) a decorrere dal 15 settembre 2010 fino alle ore 13.00 del 15 ottobre 2010.

Sia per la prima che per la seconda scadenza di presentazione le domande di finanziamento devono pervenire al seguente indirizzo, in busta chiusa recante all’esterno, oltre all’intestazione e ai recapiti del mittente, la dicitura “Avviso n. 1/2010”:

Fondimpresa

Via del Traforo, 146

00187 Roma

In nessun caso saranno accettate domande di finanziamento e/o documenti allegati presentati a Fondimpresa al di fuori dei predetti termini.

Fondimpresa si riserva la facoltà, esercitabile a suo insindacabile giudizio, di prorogare oppure di riaprire i termini di presentazione delle domande sull’Avviso, utilizzando la medesima tipologia di pubblicazione.

Le domande devono essere predisposte utilizzando esclusivamente il “Formulario di presentazione del Piano formativo”, Allegato n. 1 dell’Avviso.

Nella compilazione del Formulario, i Soggetti Proponenti devono attenersi alle indicazioni della “Guida alla compilazione del Formulario di presentazione del Piano formativo”, Allegato n. 2 dell’Avviso, rispettando le modalità di sottoscrizione ivi indicate.

E’ richiesta inoltre la trasmissione all’indirizzo e-mail avviso1_2010@fondimpresa.it della versione elettronica del Formulario di presentazione del Piano formativo, che deve essere identica alla versione cartacea, corredata da un file recante l’elenco riepilogativo delle imprese che hanno rilasciato le lettere di manifestazione di interesse, prodotto in formato elettronico di tipo Excel, contenente l’indicazione del codice fiscale di ciascuna impresa, la sua ragione o denominazione sociale, il numero complessivo dei dipendenti e il numero di lavoratori destinatari della formazione riportati nelle predette lettere. Deve essere indicato solo il numero dei dipendenti in formazione per ciascuna azienda interessata, indipendentemente dal numero di partecipazioni alle azioni formative del Piano. Tale elenco non farà fede ai fini del raggiungimento della percentuale minima di lavoratori di cui al

successivo punto 2. La predetta documentazione può altresì essere presentata tramite CD ROM allegato alla domanda di finanziamento.

Unitamente alla domanda di finanziamento predisposta tramite il “Formulario di presentazione del Piano formativo” deve inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine di scadenza, la documentazione di seguito elencata:

1. Accordo/i di condivisione del Piano formativo presentato, sottoscritto/i da rappresentanze datoriali e sindacali a livello aziendale, o territoriale, o categoriale, riconducibili ai soci di Fondimpresa. Per i Piani formativi di ambito settoriale l'accordo deve essere obbligatoriamente sottoscritto da rappresentanze delle competenti associazioni di categoria stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso di Piani rivolti a reti o filiere, per le imprese che non appartengono alla categoria prevalente le cui rappresentanze hanno sottoscritto l'accordo, la condivisione del Piano deve avvenire a livello aziendale o territoriale, anche mediante sottoscrizione delle lettere di manifestazione di interesse di cui al successivo punto 2.
2. Lettere di manifestazione di interesse al Piano, di impegno a non revocare l'adesione a Fondimpresa sino alla approvazione della sua rendicontazione e di autorizzazione all'addebito della quota a carico del proprio “conto formazione”, rilasciate da imprese beneficiarie della formazione che hanno già aderito a Fondimpresa, redatte secondo il modello Allegato 5 dell'Avviso.

Da tali lettere deve risultare l'indicazione di almeno il 60% del numero complessivo dei lavoratori destinatari delle azioni formative riportato nel “Formulario di presentazione del Piano formativo”.

In tali lettere le imprese aderenti devono dichiarare di aver reso, in un incontro aziendale, l'informazione alle rappresentanze sindacali, laddove costituite, sulle linee e sulle modalità attuative del Piano formativo.

Le lettere delle imprese partecipanti che non appartengono al territorio o al settore le cui rappresentanze hanno pertanto sottoscritto l'accordo di condivisione del Piano territoriale o settoriale, devono recare il consenso delle rappresentanze sindacali riconducibili ai soci di Fondimpresa, qualora non sia stato già espresso con specifico accordo tra le parti.

Per le aziende aderenti a Fondimpresa, la cui iscrizione non dovesse risultare dall'elenco delle aziende aderenti al Fondo di cui al precedente art. 8, deve essere prodotta copia del modello di denuncia contributiva nel quale è stata effettuata l'adesione al Fondo. Tale copia deve essere allegata ad una dichiarazione del legale rappresentante (Allegato n. 7), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata di fotocopia del documento di identità del Soggetto dichiarante, attestante la conformità del modello stesso all'originale trasmesso all'INPS e l'impegno a non revocare l'adesione effettuata sino alla data di approvazione, da parte di Fondimpresa, del rendiconto finale presentato dal Soggetto Attuatore del Piano formativo al quale hanno partecipato.

Sono escluse dal conteggio della percentuale minima di lavoratori necessaria ai fini dell'ammissibilità le lettere di manifestazione di interesse che non rispettano tutte le condizioni indicate nei precedenti capoversi.

3. Nel solo caso in cui l'impresa aderente beneficiaria del Piano sia anche Soggetto Proponente del Piano, singolarmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio, tale

azienda deve rilasciare, in luogo della manifestazione di interesse di cui al punto precedente, la dichiarazione redatta secondo il modello Allegato n. 6 dell'Avviso.

4. Dichiarazione/i recante/i l'indicazione nominativa dei propri rappresentanti nel Comitato Paritetico di Pilotaggio del Piano, sottoscritta/e dai firmatari dell'accordo corrispondente al Piano formativo.
5. Nel caso di Associazione Temporanea o Consorzio che non siano già costituiti, dichiarazione di impegno dei Soggetti Proponenti a costituirsi in Associazione Temporanea o in Consorzio entro 40 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano da parte di Fondimpresa.
6. Dichiarazione del legale rappresentante del Soggetto Proponente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata di fotocopia del documento di identità del Soggetto dichiarante, con la quale si attesti, per ciascuna regione o provincia autonoma in cui viene realizzato il Piano, il possesso dell'accreditamento presso la Regione o Provincia autonoma ovvero della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA37, per le sedi di svolgimento delle attività formative. Le sedi accreditate o certificate devono essere elencate nella dichiarazione, con i relativi indirizzi e con la data di accreditamento o di certificazione. Nel caso di Piano multi regionale, nella regione o provincia autonoma in cui il Soggetto Proponente non detiene i requisiti sopra indicati, nella dichiarazione deve essere indicato, a pena di inammissibilità, che il Soggetto Proponente si obbliga ad avvalersi di un soggetto partner o delegato che è in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività formative.

La dichiarazione non è dovuta per:

- le Università pubbliche e private riconosciute, aventi sede nella regione o provincia autonoma di realizzazione del Piano;
- gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore aventi sede nella regione o provincia autonoma di realizzazione del Piano;
- le aziende proponenti che realizzano le attività formative del Piano presso la propria sede ed esclusivamente per i propri dipendenti;
- i Soggetti Proponenti di cui alla lettera f), deputati a svolgere attività formativa nell'ambito del Piano, che presentino una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver realizzato e rendicontato singolarmente, nel triennio solare precedente al termine di scadenza dell'Avviso, attività di formazione rivolta a personale aziendale, esclusivamente per le tipologie ed aree tematiche dell'Avviso, per un importo non inferiore complessivamente ad euro 200.000,00 (duecentomila).

Per l'assegnazione del finanziamento è inoltre necessario che il Soggetto Proponente attesti, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziamento da parte di Fondimpresa, il possesso dei seguenti requisiti di idoneità generale e professionale, di capacità finanziaria e di capacità tecnica e professionale, presentando la seguente documentazione:

- a) una o più dichiarazioni bancarie attestanti complessivamente la sussistenza, alla data della domanda di finanziamento, di linee di credito o altre forme di affidamenti, nonché di giacenze attive di importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 (duecentomila).

Le predette dichiarazioni bancarie non sono necessarie nel caso in cui il Soggetto Proponente risulti, alla data della domanda, titolare, in proprio o nella qualità di

capogruppo mandatario di raggruppamento, di fidejussioni bancarie rilasciate in favore di Fondimpresa per un importo complessivo almeno pari ad euro 200.000,00 (duecentomila). In tal caso il Soggetto Proponente potrà sostituire, anche in parte, le dichiarazioni bancarie presentando, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione recante gli estremi delle fidejussioni bancarie in essere, gli importi garantiti e il nominativo degli istituti bancari garanti. In nessun caso saranno considerate equipollenti ai fini del possesso del requisito fidejussioni emesse da compagnie assicuratrici.

- b) Dichiarazione del legale rappresentante del Soggetto Proponente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e corredata di fotocopia del documento di identità del Soggetto dichiarante, attestante:
1. che il medesimo Piano non è stato ammesso a finanziamento nell'ambito di iniziative nazionali o di programmi operativi regionali o di altri programmi o iniziative comunitarie;
 2. che a carico dei soggetti muniti di legale rappresentanza non sussistono sentenze passate in giudicato per reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale;
 3. l'insussistenza, sulla base della normativa vigente, di ulteriori condizioni ostative alla concessione del finanziamento di cui alla presente procedura.
- c) Dichiarazione del legale rappresentante del Soggetto Proponente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e corredata di fotocopia del documento di identità del Soggetto dichiarante, con la quale si attesti di aver realizzato e rendicontato, nel triennio solare precedente al termine di scadenza dell'Avviso, cui si concorre, uno o più progetti complessi nell'ambito della formazione rivolta a personale aziendale per un importo non inferiore complessivamente ad euro 300.000,00 (trecentomila). Nella dichiarazione dovranno essere altresì indicati, per singolo contratto, il committente, il titolo, l'oggetto e la tipologia del servizio, il periodo di esecuzione, la data di presentazione del rendiconto finale o della fattura a saldo dell'attività svolta, l'importo rendicontato, ovvero l'importo fatturato, al netto dell'IVA.
- d) Gli enti di cui all'art 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro, devono inoltre presentare una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata di fotocopia del documento di identità del Soggetto dichiarante attestante l'avvenuto riconoscimento.
- e) In caso di Associazioni Temporanee la dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere prodotta da tutti i componenti del raggruppamento, mentre quelle relative alle lettere a) e c) devono essere prodotte dai componenti che concorrono al raggiungimento dei requisiti di capacità finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

Per le Associazioni Temporanee deve inoltre essere prodotta copia conforme del contratto di mandato collettivo con rappresentanza, redatto nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato 4 dell'Avviso.

- f) In caso di Consorzi tutti i documenti devono essere prodotti dal Consorzio e dai componenti che concorrono al raggiungimento dei requisiti richiesti dall'Avviso. Deve inoltre essere prodotta copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali risulti la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti di Fondimpresa. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti costitutivi deve essere presentata apposita

dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i consorziati che partecipano alla presentazione del Piano formativo.

I Soggetti Proponenti hanno facoltà di produrre in unica dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e corredata di fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante, le attestazioni richieste nel presente articolo.

Le dichiarazioni bancarie (lettera a) e la dichiarazione richiesta alla lettera c) del presente articolo non devono essere presentate se il Soggetto Proponente è costituito esclusivamente da una o più imprese beneficiarie di cui alla lettera a) del precedente art. 13, a condizione che ciascuna svolga la formazione solo per i propri dipendenti.

La mancata presentazione della documentazione di cui alle precedenti lettere da a) ad f) entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di finanziamento da parte di Fondimpresa comporterà la decadenza del Soggetto Proponente dal finanziamento concesso e lo scorrimento della graduatoria con conseguente eventuale assegnazione del finanziamento al soggetto che segue in graduatoria. Nel caso in cui invece la documentazione presentata risultasse non chiara o incompleta, Fondimpresa si riserva di chiedere i necessari chiarimenti ed integrazioni, assegnando a tal fine un ulteriore termine perentorio di 10 giorni.

15 Valutazione delle domande

La valutazione dei Piani formativi da finanziare viene effettuata da un Comitato di valutazione nominato da Fondimpresa.

Fondimpresa effettua una verifica di ammissibilità delle domande in base ai requisiti e alle condizioni del presente Avviso, nell'ambito della quale può richiedere ai Soggetti Proponenti i necessari chiarimenti o integrazioni.

Le domande ammesse sono valutate dal Comitato di valutazione sulla base dei seguenti elementi, per ciascuno dei quali è previsto un punteggio massimo:

<u>A1. Caratteristiche del Piano formativo :</u> <ul style="list-style-type: none">- qualità dell'analisi dei fabbisogni e specificità in riferimento alle caratteristiche delle aziende e dei lavoratori cui è rivolta la formazione → fino a 70 punti;- coerenza tra l'analisi dei fabbisogni e il programma formativo → fino a 70 punti;- presenza di percorsi di sviluppo integrato delle competenze gestionali, di processo e comportamentali in materia di salute e sicurezza → fino a 40 punti;- adeguatezza del programma delle attività formative e coerenza con gli obiettivi del Piano → fino a 50 punti;- specificità dei contenuti delle azioni formative e delle metodologie didattiche rispetto agli obiettivi formativi → fino a 70 punti;- metodi e strumenti specifici di monitoraggio e valutazione → fino a 40 punti;- adeguatezza del sistema di direzione, coordinamento e controllo del Piano e delle esperienze e competenze dei singoli componenti del gruppo di lavoro, valutate sulla base dei curriculum presentati → fino a 60 punti, di cui:<ul style="list-style-type: none">▪ adeguatezza del sistema di direzione, coordinamento e controllo del Piano e delle esperienze: da 0 a 30 punti▪ competenze dei singoli componenti del gruppo di lavoro, valutate sulla base dei curriculum presentati (punto 4.1 del Formulario di presentazione del Piano formativo): da 0 a 30 punti	Max 400
--	----------------

<ul style="list-style-type: none"> - oltre l'80% e fino al 90% 60 punti - oltre il 90% e fino 100% 70 punti <p>Presenza di iniziative che coinvolgano in modo significativo lavoratrici donne → fino a 30 punti.</p> <p>Il punteggio massimo di 30 punti viene assegnato solo in presenza di azioni specifiche indirizzate alle donne lavoratrici, sufficientemente dettagliate, risultanti dal Formulario di presentazione del Piano.</p> <p>In assenza di questo requisito, qualora nel Formulario del Piano vi sia comunque una quantificazione del tasso di presenza delle donne sul totale dei lavoratori in formazione, il punteggio viene attribuito secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre il 20% e fino al 35% di donne = 10 punti; - oltre il 35% di donne = 20 punti. 	
<p>A5. Livello di condivisione del Piano formativo e cantierabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - condivisione del Piano formativo a livello territoriale nonché a livello delle categorie competenti → 20 punti. I 20 punti sono assegnati in presenza di uno o più accordi delle parti sociali sottoscritti a livello territoriale e/o categoriale oltre all'accordo previsto dai requisiti di ammissibilità. - presenza di lettere di manifestazione di interesse valide delle imprese aderenti, con l'indicazione di un numero di lavoratori destinatari delle azioni formative superiore al 60% del totale dei lavoratori coinvolti indicati nel Piano → fino a 120 punti. Il punteggio verrà gradualmente assegnato in base alla percentuale data: <ul style="list-style-type: none"> - oltre il 60% e fino al 70% 30 punti - oltre il 70% e fino al 80% 60 punti - oltre l'80% e fino al 90% 90 punti - oltre il 90% e fino 100% 120 punti - presenza di Istituti tecnici coinvolti nella realizzazione del Piano → 40 punti. 	Max 180

Non sono in nessun caso ritenuti ammissibili i Piani formativi che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 600/1.000.

I Piani formativi finanziati sono pubblicati sul sito di Fondimpresa.

16 Modalità di realizzazione dei Piani formativi

Gli adempimenti, le condizioni e gli obblighi dei Soggetti Attuatori nelle fasi di avvio, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani approvati sono riportati nelle "Condizioni generali per il finanziamento" e nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo", Allegati n. 3 e n. 8 del presente Avviso.

Il Soggetto Attuatore è tenuto a realizzare il Piano ammesso a finanziamento nei tempi e secondo quanto previsto nella proposta approvata da Fondimpresa, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Fondo.

Le azioni formative devono in ogni caso essere avviate, pena la revoca del finanziamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Soggetto Attuatore della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano inviata da Fondimpresa. Prima di tale data devono essere state avviate anche le attività del Comitato Paritetico di Pilotaggio di cui al precedente articolo 7.

Nel computo del termine per l'avvio delle azioni formative non si considerano i giorni compresi nel periodo che va dal 21 luglio al 10 settembre.

Prima dell'avvio delle azioni formative previste nel Piano finanziato, il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare a Fondimpresa una progettazione di dettaglio delle attività del Piano, redatta sul formulario disponibile nell'area riservata del sito *internet* di Fondimpresa.

Il Piano formativo può essere attuato con la presentazione a Fondimpresa anche di una ulteriore progettazione riferita al periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza della prima e la conclusione di tutte le azioni formative previste.

La progettazione deve essere obbligatoriamente corredata dal verbale di approvazione del Comitato Paritetico di Pilotaggio.

Nella fase di gestione, monitoraggio e rendicontazione del Piano approvato, i Soggetti Attuatori si obbligano ad inviare tutte le comunicazioni a Fondimpresa esclusivamente tramite la propria casella di posta elettronica certificata con trasmissione all'indirizzo di posta certificata comunicato da Fondimpresa.

I Soggetti Attuatori assumono quindi l'obbligo di trasmettere esclusivamente su supporto informatico, tramite posta elettronica certificata, tutta la documentazione prevista dalle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo", con le sole eccezioni ivi indicate.

I documenti devono essere esclusivamente originali in formato elettronico sottoscritti con firma digitale, ovvero da copie su supporto informatico di originali con firma/e autografa/e in formato cartaceo corredate sempre dalla attestazione, sottoscritta con firma digitale, della loro conformità agli originali in possesso del Soggetto Attuatore che li trasmette.

I Soggetti Attuatori devono fornire piena collaborazione e rendere disponibili le informazioni, i documenti e i materiali relativi alle attività del Piano per verifiche e valutazioni, *in itinere* ed *ex post*, delle attività, dei prodotti e dei risultati dei Piani finanziati. Fondimpresa si riserva di effettuare tali interventi anche tramite esperti esterni.

17 Comunicazioni

Eventuali quesiti in merito al presente Avviso devono essere inviati all'indirizzo e-mail: avviso1_2010@fondimpresa.it; tel. 06 69542224 – 264 - 233; fax 0669542214; le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito www.fondimpresa.it.

18 Riservatezza

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di finanziamento, sono utilizzati da Fondimpresa esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per gli adempimenti di legge ai quali il Fondo è sottoposto, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali. Con l'invio della domanda di finanziamento i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e le finalità e modalità del loro trattamento rivolgendo una richiesta a: Fondimpresa, Via del Traforo n. 146, 00187, Roma, fax 0669542214, e-mail: avviso1_2010@fondimpresa.it.

19 Allegati

La modulistica allegata al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante, consta della seguente documentazione, disponibile sul sito di Fondimpresa www.fondimpresa.it:

- Formulario di presentazione del Piano formativo (Allegato n. 1).

- Guida alla compilazione del Formulario di presentazione del Piano formativo (Allegato n. 2).
- Condizioni generali per il finanziamento (Allegato n. 3).
- Indicazione degli elementi minimi richiesti per la costituzione dell'Associazione Temporanea (Allegato n. 4).
- Schema di lettera di manifestazione di interesse al Piano formativo, da parte di imprese aderenti a Fondimpresa (Allegato n. 5).
- Schema di dichiarazione da parte di imprese aderenti a Fondimpresa proponenti del Piano formativo e beneficiarie della formazione (Allegato n. 6).
- Schema di dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all'originale trasmesso all'INPS della denuncia contributiva nella quale è stata effettuata l'adesione a Fondimpresa (Allegato n. 7).
- Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo (Allegato n. 8).